



# COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 Del 18-09-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO OPERATIVO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 20:45, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                  |   |                                |   |
|------------------|---|--------------------------------|---|
| ROSSI ELIA       | P | RISERVATI TIZIANA              | P |
| CIACCI CAMILLA   | P | ROSATI STEFANO                 | P |
| CANGHIARI LUCA   | P | DIOTALEVI YASHA MARIA GIUSEPPE | P |
| BROCCOLI LORENZO | P | DI FRANCESCO SILVIA            | P |
| OTTAVIANI LORIS  | P | GIUSTI MATTIA                  | P |
| OTTAVIANI FABIO  | P |                                |   |

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza ROSSI ELIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RISERVATI TIZIANA

GIUSTI MATTIA

|                           |   |                          |   |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | S | Comunicata ai Capigruppo | N |
|---------------------------|---|--------------------------|---|

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso:**

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18.07.2005 è stato approvato il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile suddiviso in n.16 articoli;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 14.01.2006 è stato costituito il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile;
- Che con Decreto del Dirigente della P.F. Protezione Civile n.55/PRC.GPR del 06.03.2006 il Gruppo comunale è stato iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R.48/95, art.3, comma 4;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.10.2013, è stato approvato il nuovo regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile suddiviso in n.15 articoli, nel rispetto della D.G.R. n. 1628 del 26.11.2012;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2014, si aderiva all'Unione Montana del Montefeltro ai sensi della L.R. 35/2013 Art. 5;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.06.2015, veniva approvata la convenzione con l'Unione Montana del Montefeltro per il conferimento della funzione fondamentale di "Protezione Civile";

Che al Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile compete la partecipazione attiva ai programmi di addestramento e di esercitazione per una costante e completa disponibilità nelle varie attività di Protezione Civile, anche in considerazione della profonda evoluzione che in questi ultimi tempi ha subito tale concetto, che comprende ogni attività finalizzata ad evitare il verificarsi di eventi calamitosi ed a favorire la ricostruzione del tessuto offeso, impegnando l'organizzazione del volontariato in un costante e continuo aggiornamento delle attrezzature, equipaggiamento e tecniche di intervento;

Considerato che il Gruppo è stato costituito anche allo scopo di coadiuvare le Istituzioni preposte agli interventi (Corpi di Polizia, Enti, Istituzioni, ecc..) nelle attività di controllo, vigilanza e prevenzione del territorio, nonché di intervento in caso di emergenza o necessità. I cittadini formati all'interno del Gruppo comunale di Protezione Civile, anche se per una qualche ragione non aderiscano più a questo Gruppo, conservano nel loro bagaglio culturale tutte le nozioni ed informazioni, che in caso di necessità, possono risultare di stanziale aiuto per fronteggiare situazioni di emergenza e, pertanto, la formazione di base dei cittadini, effettuata a cura dell'Amministrazione comunale, la si può considerare come una forma di investimento a medio e lungo termine sul capitale umano;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del nuovo regolamento del Gruppo comunale volontariato di Protezione Civile adeguandolo alla normativa nazionale, regionale ed alle mutate esigenze operative di questo Comune inserendo in particolare il titolo secondo che riguarda le norme dettagliate per l'organizzazione interna ed il suo funzionamento;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1628 del 26.11.2012 ad oggetto la L.R. n.32/01 DGR n.1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge Regionale n.11 del 28.03.1998 art.10 ed art.22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile". L.R.32/01, art.14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile." Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile;

Viste le seguenti normative:

- \_ legge 11 Agosto 1991 n.266 (Legge quadro sul volontariato)
- \_ Legge 24 Febbraio 1992, n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)
- \_ D.P.R. 8 Febbraio 2001, n.194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile);
- \_ L.R. 11 Dicembre 2001, n.32 (Sistema Regionale di Protezione Civile);
- \_ L.R. 10 Aprile 2007, n.4;
- \_ D.G.R. 1301 del 15 Settembre 2012;

### PROPONE

1. Di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo comunale volontariato di Protezione Civile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, allo scopo di adeguarlo alla normativa nazionale, regionale ed alle mutate esigenze operative di questo Comune;
2. Di revocare il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29.10.2013;
3. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;
4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesca Giulianelli in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del su intestato Comune;
6. Di rendere il presente atto, con separata ed autonoma votazione, immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-09-2019



Il Responsabile del servizio

D. MARTELLI MASSIMO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 16-09-2019



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa CANCELLIERI BARBARA

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata ed evidenzia i motivi per i quali il gruppo comunale di volontariato di protezione civile ne sentisse la necessità: il regolamento era stato esaminato già dalla passata amministrazione, ed ora dopo aver chiarito alcune perplessità, lo riportiamo all'approvazione.

Il Consigliere Broccoli illustra il ruolo centrale ed importante che la Protezione Civile ha assunto ed illustra il regolamento

(entra in aula il consigliere Di Francesco)

Il Presidente dichiara di passare alla votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con il voto favorevole ed unanime di n. 11 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: **“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO OPERATIVO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE”**.

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il voto favorevole ed unanime di n. 11 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



# Comune di Monte Grimano Terme

**Gruppo Comunale Volontariato**

*Provincia di Pesaro e Urbino*

*Piazza G. Matteotti, 1 - 61010 MONTE GRIMANO TERME (PU)*

*Tel. 0541/970125 - 970020 Fax 0541/970014 P.IVA e C.F. 00359290418*



## **REGOLAMENTO OPERATIVO INTERNO**

# INDICE

## Titolo I Parte generale

|         |                                                           |      |   |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|---|
| Art. 1  | Costituzione del gruppo comunale                          | pag. | 3 |
| Art. 2  | Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo | pag. | 3 |
| Art. 3  | Compiti, principi e sanzioni                              | pag. | 3 |
| Art. 4  | Compiti del Sindaco                                       | pag. | 3 |
| Art. 5  | Vita del gruppo                                           | pag. | 3 |
| Art. 6  | Operatività del gruppo                                    | pag. | 4 |
| Art. 7  | Resoconti dell'impiego                                    | pag. | 4 |
| Art. 8  | Località di impiego                                       | pag. | 4 |
| Art. 9  | Iscrizione in VOLOWEB e simboli                           | pag. | 4 |
| Art. 10 | Addestramento e materiali                                 | pag. | 5 |
| Art. 11 | Salute e sicurezza dei volontari                          | pag. | 5 |
| Art. 12 | Diritti dei volontari                                     | pag. | 5 |
| Art. 13 | Collaborazione gruppi intercomunali                       | pag. | 5 |
| Art. 14 | Norme finanziarie                                         | pag. | 5 |
| Art. 15 | Disposizioni finali                                       | pag. | 6 |

## Titolo II Organizzazione interna

|         |                                                                                  |      |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Art. 16 | Finalità dell'Unità                                                              | pag. | 6  |
| Art. 17 | Basi giuridiche e regolamentari                                                  | pag. | 6  |
| Art. 18 | Operatività                                                                      | pag. | 6  |
| Art. 19 | Interventi                                                                       | pag. | 7  |
| Art. 20 | Numero minimo per interventi                                                     | pag. | 7  |
| Art. 21 | Doveri del Volontario                                                            | pag. | 7  |
| Art. 22 | Impegno minimo                                                                   | pag. | 8  |
| Art. 23 | Formazione                                                                       | pag. | 9  |
| Art. 24 | Diritti del Volontario                                                           | pag. | 9  |
| Art. 25 | Divisa                                                                           | pag. | 9  |
| Art. 26 | Obblighi di legge                                                                | pag. | 9  |
| Art. 27 | Divieti                                                                          | pag. | 9  |
| Art. 28 | Elezioni                                                                         | pag. | 10 |
| Art. 29 | Modalità elezione del Coordinatore del Gruppo e del Vice-Coordinatore del Gruppo | pag. | 10 |
| Art. 30 | Compiti del Coordinatore del Gruppo                                              | pag. | 10 |
| Art. 31 | Compiti del Vice-Coordinatore del Gruppo                                         | pag. | 11 |
| Art. 32 | Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Gruppo                                     | pag. | 11 |
| Art. 33 | Sanzioni                                                                         | pag. | 12 |
| Art. 34 | Ammonizione verbale                                                              | pag. | 12 |
| Art. 35 | Censura                                                                          | pag. | 12 |
| Art. 36 | Sospensione                                                                      | pag. | 13 |
| Art. 37 | Radiazione                                                                       | pag. | 13 |
| Art. 38 | Commissione                                                                      | pag. | 13 |
| Art. 39 | Cancellazione                                                                    | pag. | 13 |
| Art. 40 | Norma finale                                                                     | pag. | 14 |

# **REGOLAMENTO OPERATIVO INTERNO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (PU)**

## **Titolo primo: parte generale**

### **Art. 1 (Costituzione del gruppo comunale)**

E' costituito il "Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile" del comune di Monte Grimano Terme.

Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

### **Art. 2 (Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)**

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

### **Art. 3 (Compiti, principi e sanzioni)**

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

### **Art. 4 (Compiti del Sindaco)**

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

### **Art. 5 (Vita del gruppo)**

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 6 (Operatività del gruppo)**

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

#### **Art. 7 (Resoconti dell'impiego)**

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

#### **Art. 8 (Località di impiego)**

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, può operare al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 9 (Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 10 (Addestramento e materiali)**

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

#### **Art. 11 (Salute e sicurezza dei volontari)**

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 12 (Diritti dei volontari)**

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

#### **Art.13 (Collaborazione gruppi intercomunali)**

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

#### **Art. 14 (Norme finanziarie)**

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

#### **Art.15 (Disposizioni finali)**

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

## **Titolo secondo: organizzazione interna**

#### **ARTICOLO 16 (Finalità dell'Unità)**

Il presente Titolo II° disciplina l'attività interna del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Monte Grimano Terme, di seguito "Gruppo" in merito all'attività di Protezione Civile:

- modalità per l'elezione del Responsabile/Coordinatore del Gruppo e Vice-Responsabile/Vice-Coordinatore del Gruppo;
- modalità per la gestione e l'uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione al Gruppo per le attività di Protezione Civile;
- il comportamento che i componenti del Gruppo devono assumere per l'espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti in merito all'attività di Protezione Civile ed eventuali possibilità di erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina.

#### **ARTICOLO 17 (Basi giuridiche e regolamentari)**

Gli aderenti al Gruppo sono, tenuti in primo luogo al rispetto del presente Regolamento e nello svolgimento della specifica attività di Protezione Civile al dettato del presente Titolo II°.

Il Legale Rappresentante del Gruppo è il Sindaco pro-tempore del Comune di appartenenza che espleta i compiti che gli derivano dalla legge personalmente o attraverso un proprio delegato, a tal fine espressamente individuato. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante si intenderà il Sindaco o suo delegato.

L'attività di Protezione Civile è prestata nel totale rispetto delle norme vigenti in materia. Variazioni normative di fondamentale rilevanza comporteranno l'adeguamento del presente Regolamento.

Il regolamento, può essere modificato su richiesta della maggioranza qualificata dei volontari regolarmente iscritti (2/3) o su proposta del consiglio comunale.

#### **ARTICOLO 18 (Operatività)**

Il Gruppo opera quale parte del Sistema di Protezione Civile Comunale.

Il Gruppo è attivato secondo le procedure previste dal Sistema di Protezione Civile Comunale.

Il Gruppo, in eventi particolari, potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare comunicazione al Legale Rappresentante immediatamente, ovvero successivamente entro e non oltre le 24 ore.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del gruppo e comunque da lui controfirmata.

L'operatività sull'intero territorio provinciale è sempre consentita fatta salva la priorità d'intervento sul territorio comunale.

L'operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Legale Rappresentante.

Eventuali interventi al di fuori del territorio provinciale potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, promuovere o aderire ad iniziative, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

## **ARTICOLO 19**

### **(Interventi)**

Ad ogni intervento, sia esso in regime di emergenza o di normale attività operativa, viene scelto tra i volontari presenti uno o più capisquadra e/o referenti.

Il caposquadra dovrà sovrintendere l'attività e la sicurezza dei propri volontari, verificare l'abbigliamento utilizzato dalla propria squadra, controllare materiali, attrezzature ed automezzi impiegati durante lo svolgimento e fino al termine dell'intervento, dovrà inoltre redigere il modello "A" prima e alla fine dell'intervento, indicando i dati dei volontari, la richiesta d'indennizzo ove previsto, i chilometri effettuati dai mezzi usati, eventuali note, e se necessario compilare il modulo per la richiesta di risarcimento di eventuali danni. Sia all'inizio che alla fine intervento deve inoltrare il modello "A" debitamente firmato al numero di fax della SUAP della Regione Marche.

I volontari dovranno assecondare le richieste del proprio caposquadra.

## **ARTICOLO 20**

### **(Numero minimo per interventi)**

Ad ogni intervento, sia esso in regime di emergenza o di normale attività operativa, dovranno partecipare almeno due volontari.

## **ARTICOLO 21**

### **(Doveri del Volontario)**

Il Volontario è tenuto a:

- osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Regolamento Specifico che sottoscrive all'atto della sua ammissione nel Gruppo;
- rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività di Protezione Civile partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza del Gruppo ed a formare un'immagine positiva della stessa;
- produrre, all'atto della domanda di iscrizione, un certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38). Tale certificato ha validità un anno dalla data del rilascio e, pertanto, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del Volontario, con l'avvertenza di provvedere al rinnovo prima della scadenza non essendo consentito prestare attività sulla

base di certificato scaduto. Nei limiti delle risorse disponibili l'Amministrazione Comunale potrà farsi carico dei costi di rilascio del certificato;

La presentazione del predetto certificato non è richiesta nel caso in cui il Volontario manifesti, all'atto dell'iscrizione al Gruppo, la volontà di impegnarsi anche nell'attività di Antincendio Boschivo. In tal caso, l'idoneità ottenuta nel corso delle visite mediche previste dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi", per i Volontari AIB, li rende idonei anche all'attività di Protezione civile per un identico periodo di validità. In ogni caso, il Volontario dovrà astenersi dal prestare attività, comunicandolo al Coordinatore od al Vice-Coordinatore qualora, successivamente, all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere nullo l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;

- attenersi alle disposizioni del Coordinatore del Gruppo o del Vice-Coordinatore del Gruppo e, in fase operativa, a quelle dell'Autorità a cui compete il coordinamento dell'attività in corso di svolgimento astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
- mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
- usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, e a restituirlo ad ogni richiesta del Coordinatore del Gruppo o del Vice-Coordinatore del Gruppo in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario, provvederà a segnalare l'accaduto al Coordinatore del Gruppo o al Vice-Coordinatore del Gruppo ed in caso di deterioramento definitivo riconsegnerà allo stesso il materiale deteriorato;
- usare con la massima cura l'equipaggiamento del Gruppo, segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Coordinatore del Gruppo o al Vice-Coordinatore del Gruppo.

## **ARTICOLO 22**

### **(Impegno minimo)**

Ogni volontario ha il dovere morale di partecipare attivamente alle attività di Protezione Civile del Gruppo, con impegno, assiduità e costanza, nel limite dei propri impegni personali e familiari.

E' comunque richiesta al volontario, **pena l'esclusione dal gruppo**, la partecipazione ad almeno il 20% del totale delle attività programmate a calendario, siano esse formative o operative, ivi comprese le assemblee del gruppo, durante l'intero anno solare 1° gennaio / 31 dicembre.

Il volontario verrà informato periodicamente della propria posizione rispetto all'attività di volontariato svolta a favore del gruppo, secondo i valori espressi dalla tabella qui sotto riportata. Sono escluse da tale criterio tutte le attività in regime di allertamento di emergenza.

#### ***Tabella riepilogativa per il conteggio delle presenze:***

Attività a calendario della durata di 1 giorno = valore della presenza 1

Attività a calendario della durata di 2 o più giorni = valore della presenza 1 per ogni giorno di attività

Attività formative della durata di 1 lezione/giorni = valore della presenza 1

Attività formative della durata di 2 o più lezioni/giorni = valore della presenza 1 (solo se si completa l'attività di formazione)

Attività in regime di emergenza programmata = valore della presenza 1 per ogni giorno di attività

Attività per impegno di tipo logistico/tecnico come manutenzioni, impianti, riparazioni, gestione ecc. = bonus valore annuo 3

Attività in regime di chiamata di emergenza = valore della presenza 1

Attività istituzionali: assemblee, riunioni di coordinamento, cene sociali, ecc. = valore della presenza 1

Nonostante ciò, al termine di ogni anno, ad insindacabile giudizio del Sindaco, sentito anche il parere del Coordinatore e del Coordinamento Operativo, il Sindaco potrà provvedere all'esclusione dal Gruppo, dei volontari che abbiano dimostrato disinteresse nei confronti delle attività del Gruppo

o che in qual modo si siano posti in contrasto con quanto espresso nel Regolamento Comunale di Protezione Civile (art.3 rcvpc).

### **ARTICOLO 23 (Formazione)**

Tutti i volontari di Protezione Civile Comunale dovranno partecipare a corsi di formazione, specializzazione ed addestramento gestiti direttamente dal Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, dalla Regione Marche, o da altro Ente preposto alla formazione del personale di Protezione Civile. La non partecipazione del volontario alle attività sopra citate potrà modificare la posizione della specializzazione del volontario nell'ambito del Gruppo o, ad insindacabile giudizio del Sindaco, comporterà l'esclusione dal Gruppo.

### **ARTICOLO 24 (Diritti del Volontario)**

Il Volontario di Protezione Civile ha diritto di essere dotato:

- a cura del legale rappresentante del Gruppo, e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile, del necessario equipaggiamento personale con l'assicurazione che lo stesso risponde pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- a cura del legale rappresentante del Gruppo, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa alla Protezione Civile prevista dalla normativa in materia svolta sull'intero territorio nazionale;
- ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Coordinatore del Gruppo o del Vice-Coordinatore del Gruppo.

L'attività di Protezione Civile svolta in maniera volontaria è svolta a titolo gratuito.

In determinate particolari situazioni il Volontario di Protezione Civile potrà usufruire dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 nelle modalità che gli verranno di volta in volta indicate.

### **ARTICOLO 25 (Divisa)**

La divisa è simbolo dell'identità dei Volontari, rappresenta lo spirito di appartenere al Gruppo. La stessa dovrà essere indossata con dignità e rispetto, conservata con cura.

E' fatto divieto assoluto ai Volontari apportarvi qualunque modifica, utilizzarla al di fuori delle attività operative di emergenza e non, esporla in qualsiasi modo e maniera senza giustificato motivo.

### **ARTICOLO 26 (Obblighi di Legge)**

I Volontari hanno l'obbligo di mettersi a disposizione delle Autorità dello Stato in caso di richiesta, uniformandosi alle direttive che le stesse impartiranno loro.

### **ARTICOLO 27 (Divieti)**

E' assolutamente fatto divieto dell'uso, di segnali ottici d'emergenza (lampeggianti) o altri strumenti (palette) o avvisatori acustici (sirene) in caso d'intervento qualora non sussista la necessità oggettiva (emergenza, colonne mobili).

Ogni abuso sarà sanzionato con provvedimento disciplinare e nei casi più gravi con la sanzione massima.

## **ARTICOLO 28**

### **(Elezioni)**

Il Gruppo provvede all'elezione del Coordinatore del Gruppo o del Vice-Coordinatore del Gruppo attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.

Si precisa che le cariche di Coordinatore del Gruppo o di Vice-Coordinatore del Gruppo sono incompatibili con quelle di Capo Unità d'Intervento Antincendio Boschivo, e non con quella di Vice-Capo A.I.B., qualora vengano istituite.

## **ARTICOLO 29**

### **(Modalità elezione del Coordinatore del Gruppo e del Vice-Coordinatore del Gruppo)**

Il Coordinatore del Gruppo o il Vice-Coordinatore del Gruppo vengono eletti a suffragio universale dei Volontari facenti parte del Gruppo e restano, di norma, in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Possono assumere le cariche di Coordinatore del Gruppo o di Vice-Coordinatore del Gruppo tutti i Volontari che facciano parte dell'Unità da almeno tre anni.

Qualora, per qualsiasi motivo non facciano parte del Gruppo almeno cinque volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s'intende inespresso.

Quando, per un qualsiasi motivo si renda vacante la carica di Coordinatore del Gruppo o di Vice-Coordinatore del Gruppo prima della naturale scadenza del mandato triennale, si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o qualora necessario entro i quindici giorni successivi all'intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che:

- in caso di vacanza della carica di Coordinatore del Gruppo, la reggenza, è affidata sino a nuova elezione al Vice-Coordinatore del Gruppo.

A tal fine, il Coordinatore del Gruppo titolare o reggente provvede a convocare, dandone notizia per iscritto o al domicilio di ciascun Volontario o mediante avviso da affiggersi negli abituali luoghi di riunione del Gruppo, l'Assemblea straordinaria del Gruppo finalizzata all'elezione del Coordinatore del Gruppo o del Vice-Coordinatore del Gruppo o di entrambi indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.

La seduta assembleare è presieduta dal Volontario più anziano d'età ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte del Gruppo.

Le candidature vengono avanzate in sede assembleare.

I Volontari per cui è stata avanzata la candidatura possono rifiutarla pubblicamente altrimenti la stessa si considera accettata.

Esauriti gli interventi per l'avanzamento delle candidature, il Presidente, elenca i nomi dei candidati e, chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori, li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare uno o due candidati scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome.

Ultimato lo scrutinio, il Presidente, rende noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti rispettivamente Coordinatore del Gruppo o Vice-Coordinatore del Gruppo i Volontari che, nell'ordine, abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini parità tra due candidati, la carica di Coordinatore del Gruppo viene assegnata al più anziano di servizio, ed in caso di ulteriore parità al più anziano d'età.

L'elezione del Coordinatore del Gruppo e del Vice-Coordinatore del Gruppo è ratificata dal Sindaco in qualità di legale Rappresentante del Gruppo.

## **ARTICOLO 30**

### **(Compiti del Coordinatore del Gruppo)**

Il Coordinatore del Gruppo coordina le attività necessarie al buon funzionamento dell'Unità.  
In particolare:

- riferisce al Sindaco in qualità di legale Rappresentante;
- organizza l'attività dell'Unità affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
- dispone la tenuta dell'inventario delle dotazioni del Gruppo;
- sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni del Gruppo vengano mantenute in perfetta efficienza;
- garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell'attività di Protezione Civile possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell'idoneità fisica e quello dell'equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
- espleta e garantisce l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile.

### **ARTICOLO 31** **(Compiti del Vice-Coordinatore del Gruppo)**

Coadiuvare il Coordinatore del Gruppo nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

### **ARTICOLO 32** **(Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Gruppo)**

Gli autoveicoli in dotazione e le dotazioni del Gruppo acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, sia con mezzi ordinari di bilancio, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile e al Sindaco i quali possono procedere a periodici sopralluoghi per verificarne la presenza e lo stato d'uso.

Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di Monte Grimano Terme ed ove sussistano associazioni o gestioni associate si fa capo a detti regolamenti.

La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati e conservato a cura del Coordinatore del Gruppo.

I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare, pedissequamente, le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario ne risponde personalmente e possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Il Coordinatore del Gruppo dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà obbligatoriamente, di volta in volta, data e ora di uscita/rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Coordinatore del Gruppo individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

L'uso di attrezzature speciali, ad esempio decespugliatori, motoseghe ecc., è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del Coordinatore del Gruppo.

I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

Il Coordinatore del Gruppo dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta, data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Coordinatore del Gruppo individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

Il Coordinatore del Gruppo individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale, con l'obbligo di segnalare i

problemi rilevati.

In ogni caso, il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali, deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell'utilizzo e terminato l'uso provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

### **ARTICOLO 33 (Sanzioni)**

Al Volontario che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della Sua funzione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del regolamento, al decoro o alla dignità della figura di volontario, la commissione disciplinare infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme, previste dallo statuto e regolamento nazionale nonché del regolamento interno:

- a) ammonizione verbale;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della funzione di operatore di protezione civile;
- d) radiazione dall'associazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c) responsabilità connessa alla posizione di operatività;
- d) grado di danno o di pericolo causato;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- f) concorso fra più operatori e altre istituzioni.

### **ARTICOLO 34 (Ammonizione verbale)**

La sanzione dell'ammonizione verbale, consiste in numero tre (3) richiami verbali, comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi (ES: aver preso decisioni autonomamente senza aver avvisato il Capoturno o membro del Consiglio Direttivo, aver usato per necessità personali beni dell'associazione, aver preso decisioni autonome durante l'intervento sul "campo" senza l'autorizzazione del Caposquadra) o mancanze che hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità dell'associazione (ES: ritardo di servizio, mancata reperibilità, negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, offesa e degrado di un socio sia dal punto di vista personale che professionale, offesa all'attività programmatica e operativa dell'associazione, sia tra soci che a terzi).

In caso di abusi o mancanze che possano dar luogo ad ammonizione, commesse nei confronti di utenti o di altro iscritto all'associazione o di enti, la commissione disciplinare esperisce il preventivo tentativo di conciliazione fra le parti con il richiamo verbale.

Il richiamo verbale viene trascritto su apposita scheda controfirmato dall'interessato.

Tre provvedimenti di ammonizione verbale maturati durante la carriera di volontario associato, comportano la sanzione della censura.

### **ARTICOLO 35 (Censura)**

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di richiamo scritta.

E' inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che si siano verificati la quarta volta, lesivi del decoro e della dignità del volontariato e dell'attività del gruppo.

In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, per fatti commessi nei confronti di utenti o di altro iscritto a gruppi o di enti, la commissione disciplinare esperisce il preventivo tentativo di conciliazione tra le parti.

Tre provvedimenti di censura nell'arco della carriera di volontario associato, comportano la sospensione dall'esercizio dell'attività di operatore di protezione civile per un periodo non superiore

a giorni 30. In questo periodo il Volontario sospeso deve restituire immediatamente il tesserino al Coordinatore del Gruppo, che a sua volta firmerà regolare ricevuta per l'avvenuto ritiro. Il tesserino verrà riconsegnato al termine del periodo di sospensione.

### **ARTICOLO 36 (Sospensione)**

La sospensione consiste nel sospendere il socio inadempiente dalla carica di operatore di protezione civile e consegue per tutto il tempo da quando la commissione disciplinare apre l'istruttoria.

La sanzione della sospensione è inflitta fino al massimo di sei mesi:

a) per violazioni del regolamento sia nazionale che interno e dello statuto, violazioni che possano arrecare grave nocimento a utenti o ad altro iscritto al gruppo o enti o al gruppo stesso; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità del volontariato a causa della maggiore pubblicità del fatto;

Tre provvedimenti di sospensione maturati durante la carriera di volontario associato, comportano la radiazione dal gruppo.

In questo periodo il socio sospeso deve **RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE** il tesserino al Coordinatore del Gruppo, che a sua volta firmerà regolare ricevuta per l'avvenuto ritiro. Il tesserino verrà riconsegnato al termine del periodo di sospensione.

### **ARTICOLO 37 (Radiazione)**

La radiazione consiste nella cancellazione dal gruppo.

Consegue di diritto nel caso di condanne Penali o dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La commissione disciplinare si limita a prenderne atto.

La sanzione della radiazione dal gruppo viene inflitta:

- a) in caso di tre sospensioni maturate nell'arco della carriera di volontario associato;
- b) nei casi di violazione dello statuto e regolamento sia nazionale che interno/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità del volontariato di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nel gruppo (disprezzare l'organizzazione e l'operato del gruppo sia con i volontari che con terzi esterni al gruppo stesso, disprezzare un volontario sia dal punto di vista personale che professionale sia tra volontari che con terzi);
- c) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per fatti commessi;

Il volontario radiato può, non prima di due anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto al gruppo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione.

### **ARTICOLO 38 (Commissione)**

La commissione è tenuta dal Coordinatore del Gruppo, dal Legale rappresentante e dal funzionario comunale.

### **ARTICOLO 39 (Cancellazione)**

Ogni volontario per propria decisione può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dal Gruppo, consegnando l'intero materiale assegnatogli e la tessera di riconoscimento, e consegnando una lettera in carta semplice indicando le motivazioni per tale decisione.

La cancellazione avrà effetto dal momento che verrà protocollata da un qualsiasi funzionario del Comune.

**ARTICOLO 40**  
**(Norma finale)**

Il presente Regolamento è parte integrante dello statuto e del regolamento nazionale, entra in vigore alla data della sua approvazione. I nuovi iscritti sono tenuti a prenderne atto. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

**IL COORDINATORE**

**IL SINDACO**



**Gruppo comunale volontariato di Protezione civile  
Comune di Monte Grimano Terme  
Provincia di Pesaro e Urbino**



Al Sindaco del Comune di Monte Grimano Terme  
e, p.c. al Coordinatore del Gruppo comunale

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di  
volontario del gruppo comunale di Protezione civile del comune di Monte Grimano Terme (PU), in  
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento Operativo Interno:

**RASSEGNA**

le proprie dimissioni da volontario di Protezione civile, chiedendo la cancellazione dal gruppo.

Monte Grimano Terme, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Visto, si approva  
Il Sindaco

\_\_\_\_\_

Visto  
Il Coordinatore di PC

\_\_\_\_\_

